



COMUNE DI SCONTRONE

Cod Fisc. 82000350668 PROVINCIA DELL' AQUILA C.C.P. 12232674

Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone - Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 -
www.comune.scontrone.aq.it

AVVISO - PROROGA DEFINIZIONE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO ai sensi della Legge n° 47/1985 e Legge n° 724/1994

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ED URBANISTICA

L'art. 55 della Legge Regionale n. 2 del 10 gennaio 2013, da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 5/2015, ha stabilito che le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2016.

Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria devono trasmettere all'ufficio tecnico comunale, **entro il 31 dicembre 2015**, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
- b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge n. 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge n. 724/1994, articolo 39, comma 13;
- c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
- d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
- e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
- f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge n. 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
- g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata dagli interessati. In caso di accertamento negativo, il Comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio.

Il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

Le disposizioni di all'articolo 55 L.R. n. 2/2013 e ss.mm.ii. non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

Scontrone, 21 luglio 2015

Il responsabile dell'area tecnica ed urbanistica
Ing. Rolando Le Donne